

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
 Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
 Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
 Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
 Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

SEPARAZIONE DIVORZIO
 Oggetto

SEPARAZIONE
 DIVORZIO

Ud. 15/05/2017 - CC

R.G.N. 717/2016

Ca. 5817
 Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 717-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa
 dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5837/2015 della CORTE D'APPELLO di
 ROMA, depositata il 22/10/2015;

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Il Foro Civiltà

Il Foro Civiltà

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

(omissis) propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d'appello di Roma, in controversia relativa alla separazione personale tra la predetta (omissis) e il marito (omissis), ha rigettato la doglianza relativa alla revoca dell'assegno di mantenimento; l'intimato si è difeso con controricorso; le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

la corte del merito ha disatteso il gravame, affermando (i) che la (omissis) aveva ammesso di aver rifiutato varie proposte di lavoro, di cui aveva peraltro allegato la strumentalità, per non essere stati i colloqui finalizzati a vere assunzioni; (ii) che le deduzioni riguardo alla detta strumentalità delle proposte erano rimaste del tutto sfontate di riscontro; il primo motivo, col quale la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronunzia su un motivo di gravame, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, sesto comma, 115 e 116 cod. proc. civ., per inidoneità dei documenti a fondare il giudizio espresso, è inammissibile giacché: (a) dal ricorso non è minimamente spiegato, in prospettiva di autosufficienza, quale sarebbe stato il motivo oggetto di omissione di pronunzia, ^{una} volta che dalla sentenza risulta che solo la questione sopra detta, della revoca dell'assegno di mantenimento, era stata consegnata al gravame; (b) la doglianza relativa alla presunta inidoneità dei documenti si

risolve in un sindacato di fatto circa l'esito della valutazione probatoria;

il secondo motivo, col quale la ricorrente nuovamente denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronunzia su motivo di gravame, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ., è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: il motivo è inammissibile nel riferimento alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per difetto di autosufficienza, non essendo riportati gli asseriti ulteriori motivi di gravame che si dice non considerati dalla corte d'appello; ed è manifestamente infondato in relazione all'art. 156 cod. civ., perché, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13);

l'impugnata sentenza ha escluso il diritto al mantenimento sul rilievo di essere stata la ricorrente ben in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro, le quali proposte immotivatamente non erano state accettate;

si tratta di una valutazione in punto di fatto, non censurata sul versante della motivazione e non in contrasto con l'insegnamento di questa Corte;

il ricorso va quindi definito con pronuncia di manifesta infondatezza;

le spese seguono la soccombenza;
peraltro la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito del contributo unificato (art. 131, secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002); per tale ragione non opera l'art. 13, comma 1-quater, stesso d.P.R.


p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio di 15 maggio 2017, su relazione del cons. Terrusi (est.).

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 9 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziale
Luisa PASSINETTI

